



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA
PROVINCIA DI TORINO
CAP. 10050 - Tel. 011 9639911

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

ORDINANZA

N. 74 DEL 12/12/2025

OGGETTO:

OBBLIGO DI MANUTENZIONE DI PIASTRE E SIEPI A TUTELA DELLE STRADE, DEI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI

ORDINANZA DEL SINDACO

Premesso che:

- l'utente della strada deve essere sempre nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;
- ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e i marciapiedi invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso ai pedoni ed ai ciclisti, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare danni alle persone o alle cose;
- gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione dei tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie.

Dato atto che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada.

Visti gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi e dei fondi laterali delle strade.

Visti gli artt. 181 e seguenti del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

Visti gli articoli 892 - 893 - 894 - 895 - 896 del Codice Civile.

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Visto il T.U.E.L. - D.lgs. n° 267 del 18/08/2000, la normativa vigente e loro s.m.i.

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento.

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le

strade comunali, piste ciclabili e marciapiedi pubblici e di uso pubblico, di provvedere direttamente, nel più breve tempo possibile e comunque **entro il 15/02/2026**:

- alle potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade e i marciapiedi;
- alle potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all'immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
- alla rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
- di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all'interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
- di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell'acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche.

È fatto inoltre obbligo di:

- provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
- adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
- eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini di scolo delle acque meteoriche, oltre all'applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 173,00 a Euro 694,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada) e all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi. Il materiale legnoso ricavato, accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a disposizione dei proprietari, i quali dovranno provvedere alla rimozione dello stesso entro e non oltre 10 giorni dalla fine lavori. Trascorso tale periodo, il Comune potrà disporre del materiale accatastato nella zona di sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname eventualmente alienato.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul sito del comune;
2. La trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza: alla Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Almese;
3. L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata all'Ufficio di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza della stessa.

COMUNICA

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- **ENTRO 60 GIORNI** dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6/12/71 n. 1034.
- **ENTRO 120 GIORNI** dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del Codice Penale nonché alle procedure sopra esposte.

**Il Sindaco
Andrea ANDOLFATTO
F.to digitalmente**